



COMUNE DI OSPEDALETTO
PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

N°33
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
O G G E T T O

Modifiche allo Statuto comunale

Oggi **ventisei** del mese di **novembre** dell'anno **duemilaventi** alle ore **20:00**, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge si è riunito in seduta Ordinaria Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Licciardiello Edy	Presente	Nicoletti Marco	Presente
Baldi Mery	Presente	Sutto Mauro	Presente
Ballin Elena	Presente	Perin Danilo	Presente
Cavagna Genny	Presente	Baldi Daniele	Presente
Furlan Andrea	Presente	Bellin Sabrina	Assente
Loss Nicholas	Presente	Moretti Ennio	Presente

Presenti 11 Assenti 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Zampedri Bruno, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Licciardiello Edy nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	Modifiche allo Statuto comunale
---------	---------------------------------

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto e richiamato lo Statuto comunale, approvato con deliberazione n. 04 dd. 16.06.2009, e successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 28 dd. 23.07.2014 e n. 12 dd. 16.05.2016, esecutive, e di esso, in particolare, l'art. 12 che, al comma 1, stabilisce che *"Il Sindaco, con proprio decreto, nomina la Giunta, composta da lui e da n. 2 Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione"*.

Richiamato l'art. 54 *"Composizione della Giunta comunale"* del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino A.A. , approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 e s.m., in base al quale:

“1. La Giunta comunale si compone del sindaco, che la presiede, e di un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a:

- a) 7 componenti nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti oppure capoluogo di provincia;
- b) 6 componenti nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
- c) 5 componenti nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- d) 4 componenti nei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
- e) 3 componenti nei Comuni della Provincia di Trento con popolazione superiore a 1.000 abitanti e nei Comuni della Provincia di Bolzano con popolazione fino a 3.000 abitanti;
- f) 2 componenti nei Comuni della Provincia di Trento con popolazione fino a 1.000 abitanti.

2. Lo Statuto può prevedere un numero di assessori superiore di un'unità rispetto a quello massimo stabilito dal comma 1. In tal caso, limitatamente ai Comuni della Provincia di Trento, e per i Comuni della Provincia di Bolzano qualora lo Statuto comunale non preveda l'attribuzione dell'indennità piena, l'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori corrisponde a quella spettante complessivamente al numero massimo di assessori previsto dal comma 1 e le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco. Nei Comuni della Provincia di Bolzano con popolazione fino a 3.000 abitanti, qualora il numero di assessori sia stabilito nel numero di quattro, la deroga prevista al comma 8 si applica solo nel corso del mandato.”

Richiamato altresì il comma 9 del sopracitato art. 54 che stabilisce: “9. Lo statuto può prevedere l'attribuzione di funzioni particolari a singoli consiglieri.”

Ritenuto opportuno procedere ad una modifica dell'art. 12 dello Statuto prevedendo la possibilità per il Sindaco di nominare un numero di assessori superiore di un'unità rispetto al numero massimo previsto dal comma 1 art. 54 Codice degli Enti locali.

Ritenuto opportuno inoltre procedere ad una modifica dello Statuto prevedendo la figura del “Consigliere delegato” attribuendo la facoltà al Sindaco di nominare fino a due Consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti determinati in specifiche materie.

Data lettura delle proposte di modifica.

Dopo breve discussione.

Richiamato l'art. 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino A.A. , approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 e s.m., in base al quale *“Lo Statuto viene deliberato dal Consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie”*.

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03 maggio 2018, nr. 2, come modificato dalla L.R. 08 agosto 2018, nr. 6;

Visto lo Statuto comunale vigente;

Visto il regolamento del Consiglio comunale;

Preso atto del parere di regolarità tecnico-amministrativa di cui all'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2, espresso in forma digitale ed allegato al presente provvedimento;

Dato atto che la presente proposta non presenta rilevanza contabile e che quindi non si rende necessario acquisire sulla medesima il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria previsto ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 21 di data 04.07.2018.

Con i voti favorevoli n. 11 , n. 0 contrari, n. 0 astenuti su n. 11 consiglieri presenti e votanti; voti espressi per alzata di mano, accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori previamente nominati,

DELIBERA

1. Di modificare, per i motivi meglio espressi in premessa, l'art. 12 dello Statuto del Comune di Ospedaletto attualmente in vigore, il cui nuovo testo diviene il seguente:

TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I - ORGANI DI GOVERNO

SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE

Art. 12. Composizione

1. Il Sindaco, con proprio decreto, nomina la Giunta, composta da lui e da n. 2 Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.

E' facoltà del Sindaco nominare un Assessore in più nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 54 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino A.A. , approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 e s.m;

2. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.

3. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.

2. Di modificare lo Statuto del Comune di Ospedaletto attualmente in vigore, aggiungendo l'art. 9 bis il cui testo è il seguente:

TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I - ORGANI DI GOVERNO

SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 9 bis. Consigliere delegato

1. Il Sindaco può nominare fino a due Consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti determinati in specifiche materie e per un periodo definito. La nomina è comunicata al Consiglio comunale.

2. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.

3. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico.

3. Di dare atto che il testo delle modifiche apportate allo Statuto comunale verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed affisso all'Albo pretorio del Comune per n. 30 (trenta) giorni consecutivi ed entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo pretorio. Copia di esso verrà, inoltre, inviata alla Giunta Regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali ed al Commissariato del Governo della Provincia Autonoma di Trento;
4. Di incaricare l'Ufficio Segreteria degli adempimenti di cui al precedente punto del dispositivo.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- *opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L.R 03.05.2018 n. 2 e s.m.;*
- *ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*
- *in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.*

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	Modifiche allo Statuto comunale
---------	---------------------------------

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL Sindaco
Licciardiello Edy**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL Segretario Comunale
Zampedri Bruno**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.

Oggetto: Modifiche allo Statuto comunale

Regolarità tecnica

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 24-11- Il Responsabile del
20 servizio

F.to Zampedri Bruno

Documento informatico firmato
digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n.
82/2005; sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa.

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 33 del 26-11-2020

Oggetto: Modifiche allo Statuto comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 10 giorni consecutivi con numero di registrazione 343 all'albo pretorio on line del sito www.comune.ospedaletto.tn.it.

Comune di Ospedaletto li 30-11-2020

IL RESPONSABILE

Zampedri Bruno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 33 del 26-11-2020

Oggetto: Modifiche allo Statuto comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL RESPONSABILE
Zampedri Bruno

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa